

Delibera n. 2148

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ADRIANO RANUCCI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 6728 del 22 dicembre 1992 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Adriano Ranucci, nato a Roma (RM) il 14 giugno del 1964;

VISTA la nota del 9 novembre 2021 (prot. n. 74980 del 10 novembre 2021), con la quale Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Adriano Ranucci, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive comunicazioni del 15 aprile 2022 (prot. n. 27077 di pari data), 28 giugno 2022 (prot. n. 42812 di pari data), 1° settembre 2022 (prot. n. 55855 di pari data) con cui il suddetto Intermediario ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota dell'8 settembre 2022 (prot. n. 57476 del 13 settembre 2022) con cui anche CheBanca! S.p.A. ha trasmesso informazioni relative al Sig. Adriano Ranucci;

VISTA la nota del 19 settembre 2022 (prot. n. 59019/23), notificata al consulente in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Adriano Ranucci, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari per aver ricevuto dal cliente o dal potenziale cliente forme di compenso ovvero di finanziamento;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 29 settembre 2022 (prot. n. 61267 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza - trasmessa anche al consulente e all'intermediario per il quale lo stesso operava all'epoca dei fatti con nota del 16 gennaio 2023 (prot. n. 3506 di pari data) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Adriano Ranucci e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra l'Intermediario interessato non ha ritenuto di presentare proprie osservazioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte, presentate nell'interesse del consulente con nota del 23 gennaio 2023 (prot. n. 5208 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Adriano Ranucci la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dell'Albo, in considerazione delle seguenti circostanze:
 - la condotta presenta natura episodica, relativa ad un solo cliente, con il quale intercorreva un rapporto di amicizia di lunga durata;
 - il finanziamento concesso non presentava un considerevole valore patrimoniale e non ha determinato alcuna conseguenza dannosa né per il cliente né per l'Intermediario;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente non risultano nei suoi confronti reclami di alcun tipo né precedenti a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la condotta in esame risulta compiuta deliberatamente dal consulente che, tuttavia, ha mostrato un atteggiamento trasparente e collaborativo sia nel corso dell'audit dell'Intermediario sia nel presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Adriano Ranucci, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del TUF, in base al quale "*le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili*";

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Adriano Ranucci, nato a Roma (RM) il 14 giugno 1964, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, l. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 1° marzo 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino